

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PENALIZZATE DALL'EMERGENZA COVID-19

PREMESSE

RICHIAMATO il "Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza covid-19" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 3/10/2022, con il quale

- è stata disciplinata la "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PENALIZZATE DALL'EMERGENZA COVID-19", consistente nella concessione di aiuti economici nella forma di contributi a fondo perduto nella misura di Euro 500.000,00, a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.;
- sono stati definiti i criteri di assegnazione ed erogazione dei summenzionati contributi;
- è stato previsto che i predetti contributi verranno assegnati ed erogati previa emanazione di un apposito bando;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 941 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il presente Bando *per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza Covid-19* ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la determinazione n. 865 del 9.12.2022 con cui la gestione del bando, con la sola eccezione di alcuni controlli, è affidata a F.I.L.S.E. S.p.A

SI RENDE NOTO

che sono aperti, dal giorno 31.01.2023 e fino al 28.02.2023, i termini per la **presentazione di domande finalizzate ad ottenere contributi a fondo perduto a ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa della crisi economica indotta dall'epidemia di Covid-19.**

Il presente Bando, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ha lo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse, garantendo la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con "Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza Covid-19" e descritti di seguito.

Articolo 1 - Finalità, ambito di intervento e importo dello stanziamento a bilancio

1. Il Settore attività produttive del Comune di Andora emana il presente Bando per disciplinare nell'ambito delle risorse disponibili sul bilancio di previsione 2022, la concessione di contributi economici a favore di imprese locali fortemente colpite, nell'anno 2021, dall'epidemia di Covid-19.

2. Obiettivo dell'intervento è di attenuare, con finalità equitativa e solidaristica, le gravi conseguenze a danno delle imprese dell'emergenza sanitaria e delle connesse misure restrittive, con il fine ultimo di preservare la densità e la vitalità del tessuto produttivo e commerciale all'interno del territorio e i livelli occupazionali.

3. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale è impegnato sul bilancio di previsione 2022, ed è finanziato con risorse a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. e ammonta ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

4. Il Bando ottempera all'art. 12 della Legge 241/1990, nonché alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e osserva le prescrizioni del Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza covid-19.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere all'agevolazione le microimprese, le piccole e medie imprese (complessivamente, MPMI) attive, con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio del comune di Andora, che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Bando e che dimostrino di aver avuto un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2021 di almeno il 25% rispetto all'anno 2019.

2. Ai sensi del comma 1, il parametro di riferimento considerato, deve essere il "reddito d'impresa" come risultante dalle dichiarazioni dei redditi (nello specifico, per le persone fisiche in contabilità semplificata il rigo RG31 del modello Unico; per le persone fisiche in contabilità ordinaria il rigo RF63 del modello Unico; per le persone fisiche in regime "forfettario" il rigo LM36; per le società di persone in contabilità semplificata il rigo RG31 del modello Unico; per le società di persone in contabilità ordinaria il rigo RF63 del modello Unico; per le società di capitali il rigo RF63 del modello Unico)

3. Le microimprese, piccole e medie imprese sono i soggetti identificati dalla definizione adottata dall'Unione Europea attualmente espressa dall'art. 1 dell'Allegato alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (recepita dall'ordinamento italiano, ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale delle Attività Produttive 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che specifica tra l'altro quanto segue:

Articolo 1 «Impresa»

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In parti- colare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2 «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese»

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3. Sono esclusi dall'erogazione del contributo i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.1. lett. a), b), c), d) e 3.2. lett. a), b), c) e d).

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione

1. I soggetti beneficiari, come sopra individuati, al momento della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) almeno dalla data del 01.01.2019;
- b) avere la Partita IVA attiva alla data di pubblicazione del bando;
- c) avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio del Comune di Andora;

2. Alla data di presentazione della domanda, inoltre, i soggetti beneficiari:

- a) non devono avere posizioni pendenti con il Comune di Andora relativamente al pagamento dei tributi locali (IMU, TARI, TASI);
- b) non devono trovarsi in stato di amministrazione controllata, di liquidazione (anche volontaria), fallimento o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- d) devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Articolo 4 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'associazione/società (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena inammissibilità della domanda stessa, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), a decorrere dal giorno 31.01.2023 al giorno 28.02.2023.

Per accedere al modulo è richiesto l'utilizzo di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o CIE (Carta identità elettronica) da parte dell'operatore; per informazioni su SPID o sulle modalità di richiesta consultare la pagina <https://www.spid.gov.it>

2. La domanda di ammissione ad agevolazione è interamente resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Con la domanda di contributo, il richiedente comunica la casella di posta elettronica certificata presso la quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni relative al procedimento. Il richiedente ha l'onere di mantenere attiva la casella di posta elettronica indicata nella domanda per tutta la durata del procedimento di concessione del contributo e di comunicare le eventuali variazioni. Se la casella PEC indicata nella domanda non risulta attiva o funzionante, il procedimento non può avere regolare esito.

4. In sede di compilazione della domanda online, ai fini della verifica di cui all'art. 5.4. del presente Bando, sarà necessario allegare la documentazione il modello Unico per le annualità 2019 e 2021 comprovante il fatturato maturato dall'impresa per l'anno 2021 nonché il peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2021 di almeno il 25% rispetto all'anno 2019.

5. Ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi operative nel Comune di Andora.

6. La domanda è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972 (risposta n. 37 del 11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).

7. Il richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui alla presente sezione anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa nazionale ed europea che disciplina gli Aiuti di Stato e, in particolare, gli aiuti *de minimis*.

8. Trattandosi di contributo *una tantum* non legato ad acquisti di beni strumentali, in fase di erogazione del contributo sarà applicata la ritenuta del 4% (il secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.»)

9. Con la presentazione della domanda i soggetti richiedenti assumono l'impegno a proseguire l'attività per la quale chiedono il contributo per almeno i 12 mesi successivi all'assegnazione del contributo stesso, oltre all'impegno alla restituzione del contributo, eventualmente percepito, nel caso di cessazione dell'attività prima che siano trascorsi 12 mesi dall'assegnazione.

Articolo 5 - Esame delle domande e procedura di regolarizzazione

1. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 1, l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande, condotta da FI.L.S.E., sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:

1. Rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

2. Verifica regolarità formale della domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

3. Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal "Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza covid-19" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 3/10/2022 con riferimento a:

a. Natura dell'impresa ed attività svolta;

b. Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA almeno dal 01.01.2019;

c. Partita IVA attiva;

d. Domicilio fiscale o sede operativa nel territorio del Comune di Andora;

e. Regolarità contributiva;

f. Dimostrazione che il risultato economico dell'esercizio 2021 è inferiore almeno del 25% rispetto al risultato economico dell'esercizio 2019;

g. Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Bando.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria FI.L.S.E., prima dell'adozione del provvedimento negativo (da parte del comune di Andora), comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. I controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 2, rese dai richiedenti il contributo, potranno essere effettuate anche a campione in misura non inferiore al 20 % delle domande "ammissibili".

4. Le imprese che saranno ritenute ammissibili a seguito delle suddette verifiche verranno inserite in un elenco – graduatoria che terrà conto della data ed orario di presentazione delle domande a sistema.

5. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, si finanzieranno le imprese ammissibili partendo dalla prima presentata.

Articolo 6 - Assegnazione ed entità dei contributi

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari. In fase di erogazione del contributo sarà applicata la ritenuta del 4% (il secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che "Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali."

Il contributo è concesso alle imprese richiedenti che abbiano i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Bando, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 5.

2. La concessione del contributo avverrà a seguito della formazione della graduatoria di cui all'art. 5.5., la quale verrà approvata con determinazione dirigenziale che formalizzerà altresì la contestuale liquidazione dei contributi.

3. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi e di assegnazione dei contributi a ciascun beneficiario è pubblicata, nel rispetto delle norme di tutela alla riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale del Comune di Andora a cura dell'Ufficio competente.

4. Ad ogni impresa ammessa sarà erogato un contributo fisso così suddiviso:

- imprese con fatturato 2021 fino ad Euro 15.000,00	contributo di Euro 1.000,00
- imprese con fatturato 2021 fino ad Euro 35.000,00	contributo di Euro 2.000,00
- imprese con fatturato 2021 fino ad Euro 50.000,00	contributo di Euro 3.000,00
- imprese con fatturato 2021 fino ad Euro 100.000,00	contributo di Euro 4.000,00
- imprese con fatturato 2021 oltre Euro 100.000,00	contributo di Euro 5.000,00

compatibilmente con il limite massimo dello stanziamento di bilancio che non potrà essere in alcun modo superato. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, si applicherà il criterio di cui al precedente art. 5 comma 5.

5. I contributi saranno erogati previa acquisizione del DURC in corso di validità ed espletamento delle procedure del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Entro tale data saranno erogati i contributi alle imprese con DURC regolare, mentre nel caso in cui venisse accertata irregolarità, sarà chiesto all'impresa di procedere a regolarizzazione la propria posizione entro 30 giorni. Nel caso di persistenza dell'irregolarità non si procederà all'erogazione del contributo.

6. La liquidazione del contributo avverrà in una unica soluzione mediante bonifico bancario che sarà effettuato, esclusivamente, sulla base delle coordinate bancarie IBAN comunicate dal soggetto richiedente in fase di compilazione della domanda online.

Articolo 7 - Controlli e revoca

1. Oltre ai controlli effettuati ai sensi dell'art. 5.5., l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli e verifiche a campione sia sulle dichiarazioni rese a corredo della domanda ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità successivamente alla liquidazione del contributo si procederà alla revoca del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate, oltre ad adottare ogni conseguenza di legge per le dichiarazioni mendaci.

Articolo 8 - Pubblicità e informazioni sulla procedura

1. Il presente Bando e la relativa determinazione dirigenziale di approvazione sono pubblicati sull'Albo Pretorio Informatico del Comune di Andora e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. L'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Bando:

- a.** costituisce "progetto di investimento pubblico" ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, e come tale richiede la generazione di un codice unico di progetto (CUP) per ciascun contributo erogato. In osservanza alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il codice CUP deve essere riportato in tutta la documentazione pertinente;
- b.** costituisce "regime di aiuti" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e come tale sarà registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) secondo i termini e le modalità prescritti dalla normativa vigente. I dati delle imprese beneficiarie e le informazioni relative ad ogni assegnazione saranno registrati come aiuti individuali. Siccome il Comune di Andora provvede alle registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti dei contributi erogati a norma del presente Bando, per questi è sufficiente dichiarare l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione sul RNA:
 - nella nota integrativa al bilancio di esercizio o, quando previsto, al bilancio consolidato, per i soggetti che sono tenuti a redigerla;
 - per tutti gli altri soggetti, entro il 30 giugno di ogni anno su proprio sito internet o, in mancanza di quest'ultimo, sul portale digitale delle associazioni di categoria di riferimento.

3. Responsabile del procedimento è per competenza di ufficio il Dirigente del settore attività produttive.

4. L'ufficio competente alla gestione dei procedimenti relativi al presente Bando è l'Ufficio Amministrativo del settore attività produttive. Eventuali richieste informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al

Settore, oltre che al recapito di PEC indicato nell'art. 4, comma 4 del presente Bando, anche telefonando al seguente numero: 0182681111, oppure mediante e-mail al seguente indirizzo: commercio@comunediandora.it

La Dirigente

Dott.ssa Antonella Soldi